

VOLUNTARY DISCLOSURE/ Circolare di Assofiduciaria ripercorre i chiarimenti

Monitoraggio fiscale morbido

Sanzioni ridotte se i beni sono trasferiti alla fiduciaria

DI FABRIZIO VEDANA

Estensione alle fiduciarie dell'applicazione del regime del risparmio gestito, utilizzo del rimpatrio giuridico per le attività finanziarie e quelle patrimoniali (partecipazioni societarie, polizze assicurative, oro, opere d'arte ed immobili) e riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale in misura pari alla metà del minimo edittale nel caso in cui i beni vengano trasferiti giuridicamente alla fiduciaria. Sono alcuni chiarimenti forniti da Assofiduciaria con la circolare Com_2015_045 diffusa ieri, che fa riferimento anche alla circolare [delle Entrate](#) 10/2015 sulla voluntary disclosure. L'associazione sottolinea che ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 5-quinquies, c. 4 della legge 186/2014 sulla voluntary disclosure, il fisco considererà trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'ufficio, l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione alle società fiduciarie realizzando l'ormai sperimentato schema del rimpatrio giuridico. Sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Il trasferimento si considera eseguito a due condizioni:

- 1) formale assunzione, da parte della fiduciaria, amministrazione o gestione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero;
- 2) comunicazione tempestiva, a cura del contribuente, di detto trasferimento giuridico all'amministrazione fiscale.

La circolare 10, precisa ancora Assofiduciaria, conferma inoltre che potranno formare oggetto di emersione sia le at-

tività finanziarie (denaro, azioni, quote, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di Oicvm, polizze assicurative), che le attività patrimoniali (immobili, imbarcazioni, opere d'arte e antiquariato, oro, gioielli e preziosi) detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale fino al 30 settembre 2014. Valgono pertanto, anche per le operazioni di voluntary disclosure, le regole già emanate in passate occasioni con diverse circolari, in ordine alle diverse modalità di emersione delle attività detenute all'estero ovvero con rimpatrio fisico, con regolarizzazione e con rimpatrio giuridico.

Come già in occasione delle operazioni di «scudo fiscale», anche in questa occasione [l'Agenzia delle entrate](#), ricorda Assofiduciaria, ha specificato che per effettuare il rimpatrio giuridico è necessario conferire alla fiduciaria un incarico che implichi già in sé, in forza di un mandato professionale, l'obbligo di effettuare tutti gli adempimenti formali e sostanziali che competono al dominus indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività. Per questo motivo le società fiduciarie, unici istituti per legge autorizzati ad amministrare beni per conto di terzi mediante intestazione, sono i soggetti deputati a effettuare il rimpatrio giuridico di tutti quei beni che non potrebbero altrimenti essere rimpatriati per la loro stessa natura nonché di quelli di natura finanziaria che il cliente intende mantenere presso la banca estera. Altro punto: prevista la possibilità di applicare il regime del risparmio gestito ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate ai sensi della nuova disciplina, anche da parte delle fiduciarie cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione e deposito di tali attività. Pertanto, l'imposta sostitutiva può essere applicata, in alternativa al regime ordinario limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate fino al 30 settembre 2014, anche dalle società fiduciarie.

—© Riproduzione riservata—

